



**U.O.C. Polizia Municipale**

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 45 del 28-12-2021**

**OGGETTO: DISCIPLINA ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI – LIMITAZIONI E DIVIETI DAL 28 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022.**

### **L'ASSESSORE ANZIANO**

Considerato che, durante il periodo che intercorre tra Natale e Befana, viene fatto largo utilizzo, come da tradizione, di articoli pirotecnici;

Considerato che tale consuetudine, in un periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, pone un rischio alla salute pubblica in quanto può comportare, sia su area pubblica che privata, il crearsi assembramenti di persone con inevitabili contatti a distanza inferiore al metro;

Visto il D.P.C.M. del 02 Marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n° 19/2020, e le disposizioni legislative vigenti, successive al 02 Marzo 2021;

Considerato che le finalità del suddetto D.P.C.M. è quella di tutelare la salute pubblica dal rischio pandemia e la sua ratio consiste nell'evitare il più possibile lo spostamento di persone in luoghi o in occasioni a rischio di contatti e/o di assembramenti;

Considerato la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati".

Vista la nota prefettizia prot.n.29366 del 12.11.2016 e la nota prot.n.1108 del 15.01.2016 in cui si evidenziano i presupposti ed i requisiti per la redazione delle ordinanze contingibili ed urgenti nonché la necessità di adeguare la regolamentazione comunale alla libera vendita dei fuochi pirotecnici;

Vista la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020, indirizzata a tutti i Prefetti, in base alla quale misure del genere o similari sono consentite al sindaco in base agli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000 e richiedono "la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto";

Visto l'art. 50 co. 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che prevede in caso di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale", prevedendo ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 50 c. 4 del Decreto Legislativo . 267 del 18.08.2000, nella parte che prevede l'intervento del Sindaco con provvedimento contingibile e urgente per l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 1, comma 52 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 38 del 27.06.2002 e successive modificazioni;  
Stante l'urgenza rappresentata, risulta necessario intervenire immediatamente per eliminare la sopra descritta situazione, potenzialmente suscettibili di creare pericoli per la salute pubblica;  
Dato atto della trasmissione della presente alla Prefettura di Pistoia come "comunicazione preventiva" ai sensi dell'art. 50 c. 4 del T.U.E.L. 267/2000;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;

### RITENUTO INOLTRE

Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano.

Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici.

Che a seguito di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno sempre determinato il ferimento di persone è soprattutto interessato quelli che rientrano nella fascia della minore età.

Di dover evitare assembramenti in attuazione al D.P.C.M. del 02 Marzo 2021 e successive modifiche legislative;

### ORDINA

#### IL DIVIETO DI:

m.150 ~~Una Ordinanza con pirotecnici in pubblica categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a~~  
Una Ordinanza con pirotecnici in pubblica categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a

UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.

UTILIZZARE articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.

VENDERE gli articoli pirotecnici di categoria europea F4, (IV cat. italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, non vendibili presso esercizi di minuta vendita anche se in possesso di licenza di polizia (DM 16 agosto 2016), e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 E SIMILARI) (Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo), e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6 (Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo) del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, poiché tali soggetti devono essere in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'articolo 47 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### AUTORIZZA NEI LIMITI DEL PROVVEDIMENTO

Per i restanti luoghi e per il periodo indicato dal 28.12.2021 al 06.01.2022, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle minime distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti, l'uso degli articoli pirotecnici, nelle fasce orarie di rispetto che vanno dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di quanto sotto indicato:

- articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F1 (equiparabile alla V<sup>a</sup> Gruppo E italiana), età minima per l'acquisto anni 14 con esibizione di documento identificativo;
- articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F2 (equiparabile alla V<sup>a</sup> Gruppo D e V<sup>a</sup> Gruppo C italiana), età minima per l'acquisto anni 18 con esibizione di documento identificativo;
- giocattoli pirotecnici della categoria europea F3, acquistabili presso esercizi di minuta vendita con licenza della Prefettura competente, età minima per l'acquisto anni 18 con esibizione del porto d'armi o del Nulla Osta del Questore e la successiva registrazione sul registro di carico e scarico, ai sensi dell'art.55 T.U.L.P.S. - Registro giornaliero delle materie esplosive.

Quanto sopra poiché gli articoli pirotecnici marcati "CE" del tipo delle categorie sopra elencate (F1, F2, F3) sono fabbricati nel rispetto delle norme europee che prevedono, alle distanze minime di sicurezza, una emissione acustica non superiore a 120 dB (decibel), gradi di rischio medio basso ed utilizzabili in spazi confinati (F1) e spazi aperti (F2 e F3).

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall'art.33 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n°123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art.7- bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta pari a € 50.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano altresì:

a) il sequestro del materiale esplosivo, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell'art.13 della Legge 689/91 e successive modificazioni, e come corpo di reato se di carattere penale;

b) ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i titoli per l'acquisto e/o utilizzo, costituisce un abuso dell'esercente autorizzato e un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

INCARICA dell'esecuzione del presente provvedimento tutte le forze di Polizia

La presente Ordinanza è trasmessa a: Prefettura di Pistoia; Comando Stazione Carabinieri di Pescia; Commissariato di PS di Pescia; Comando della Polizia Municipale di Pescia; Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, scuole, quotidiani.

La presente Ordinanza sarà, altresì, trasmessa in copia, a cura del responsabile del procedimento alle Associazioni di Categoria dei Commercianti per la divulgazione tra i loro consociati e all'Albo Pretorio per la pubblicazione on-line.

Sempre a cura del responsabile del procedimento, copia della presente ORDINANZA dovrà essere recapitata al titolare dell'esercizio di minuta vendita di articoli pirotecnici soggetto a licenza di P.S. (se presente nell'area di competenza comunale) il quale dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla presente ed in particolare al regime di vendita, di tenerla esposta nei locali di vendita al fine di informare delle limitazioni imposte (orari, zone interdette e limiti di vendita degli articoli pirotecnici) i rispettivi acquirenti.

#### **AVVERSO**

Il presente provvedimento è ammesso, a norma dell'art.3, comma 4, L. 241/90, entro il termine di gg.60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Firenze, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro gg.120 dalla data della pubblicazione.

#### **SI FA RACCOMANDAZIONE**

Di procedere all'acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico.

Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosivi abbandonati nei luoghi frequentati. Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO f.f.  
ALDO MORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.